



COMUNE DI ANGIARI

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 82003290234 – P.IVA 01275970232

Tel. 0442 97007 / Fax **98210**

PIAZZA MUNICIPIO, 441 37050 ANGIARI

Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili

(I.C.I.)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
- Art. 3 – Soggetto passivo.
- Art. 4 – Soggetto attivo.

TITOLO II

LA BASE IMPONIBILE

- Art. 5 – Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto.
- Art. 6 – Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico.
- Art. 7 – Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.
- Art. 8 – Base imponibile delle aree fabbricabili.
- Art. 9 – Base imponibile dei terreni agricoli.
- Art. 10 – Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale.

TITOLO III

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

- Art. 11 – Determinazione delle aliquote.
- Art. 12 – Diversificazione tariffaria.

TITOLO IV

RIDUZIONI E DETRAZIONI

- Art. 13 – Abitazione principale.
- Art. 14 – Pertinenze.
- Art. 15 – Detrazione per l’abitazione principale.
- Art. 16 – Riduzione d’imposta.

TITOLO V

DENUNCE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

- Art. 17 – Dichiarazioni.
- Art. 18 – Versamenti.
- Art. 19 – Accertamenti.
- Art. 20 – Interessi per la riscossione ed i rimborsi.
- Art. 21 – Attività di controllo.
- Art. 22 – Rateizzazione.
- Art. 23 – Compensi incentivanti.
- Art. 24 – Rimborsi.
- Art. 25 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.
- Art. 26 – Contenzioso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 – Entrata in vigore.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1.** Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di ANGIARI nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
- 2.** Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
- 3.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/1992 sono così definiti:

- 1 – *fabbricato*:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- 2 – *area fabbricabile*:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione

determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Come previsto dall'art. 36 – comma 2 – del Decreto Legge 04.07.2006, n. 223 (cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella Legge 04.08.2006 n. 248, un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Qualora il Comune adotti il P.A.T. previsto dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. 11/2004, è da considerare un'area edificabile, da quando vi è l'approvazione definitiva del Piano d'Intervento da parte del Consiglio Comunale, con il recupero retroattivo dell'Imposta dovuta sulla stessa, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi sin dal momento di adozione del P.A.T.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 11 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- 3 – **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche

se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

- 2.** Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
- 3.** L'Imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 4

Soggetto attivo

- 1.** L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

TITOLO II

LA BASE IMPONIBILE

Art. 5

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

- 1.** Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:
 - 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
 - 140 volte, per i fabbricati iscritti in categoria B (immobili per uso alloggi collettivi);
 - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

Art. 6

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

- 1.** Per gli immobili di interesse storico od artistico ai sensi dell'art. 2 - comma 5 – del D.L. 23.01.1993 n. 16, convertito dalla Legge 24.03.1993, n. 75, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori previsti dall'art. 5 – comma 2 – del D.Lgs. 504/92.

Art. 7

Base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

- 1.** Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.
- 2.** In caso di locazione finanziaria il locatore o locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
- 3.** In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 8

Base imponibile delle aree fabbricabili

- 1.** Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonchè ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, come stabiliti nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, vengono determinati annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore a decorrere dal 1° di gennaio dello stesso anno.
3. Il Comune non procederà ad accertamento delle aree fabbricabili, nel caso in cui l'imposta sia tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dall'Ente.
4. In caso di utilizzazione edificatoria di un'area a seguito demolizione di fabbricato o per interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area stessa dalla data di inizio lavori.

Art. 9

Base imponibile dei terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25% (per cento), un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 10

Base imponibile dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €. 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €. 25.822,85 e fino a €. 61.974,83;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €. 61.974,83 e fino a €. 103.291,38;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente €. 103.291,38 e fino a €. 129.114,23.
- 2.** Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

TITOLO III

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Art. 11

Determinazione delle aliquote

- 1.** Il competente organo comunale determina annualmente, entro i termini fissati dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le aliquote e le detrazioni di imposta.
- 2.** In mancanza di adozione della delibera di cui sopra, aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1 – comma 169 - Legge 296/2006.

Art. 12

Diversificazione tariffaria

- 1.** L'aliquota viene deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale termine, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
- 2.** L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

TITOLO IV

RIDUZIONI E DETRAZIONI

Art. 13

Abitazione principale

- 1.** Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
- 2.** Viene equiparata all'abitazione principale l'abitazione che il proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento abbia concesso in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado civile, i quali la utilizzano come abitazione principale e che nella stessa acquisiscano la residenza anagrafica.

3. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela devono essere dichiarate dal soggetto passivo mediante apposita autocertificazione da presentare all'Ufficio Tributi entro la scadenza della prima rata Ici, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'agevolazione viene rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Art. 14

Pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, si considerano pertinenze dell'abitazione principale stessa le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.
2. L'assimilazione ad abitazione principale opera limitatamente ad una unità immobiliare per ciascuna delle predette categorie catastali, quindi al massimo n. 3.

Art. 15

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione per l'abitazione principale può essere elevata fino a €. 258,23, da adottarsi con delibera di Consiglio Comunale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

- 3.** L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre €. 258,23, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Art. 16

Riduzioni d'imposta

- 1.** L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
- 2.** L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
- 3.** In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
- 4.** In ogni caso la riduzione prevista al punto 1) ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inagibilità o inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

TITOLO V

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 17

Dichiarazioni

- 1.** In attuazione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 53, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, il contribuente ha l'obbligo di presentare dichiarazione dell'Imposta nei seguenti casi:
 - a) Quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997 (modello unico informatico);
 - b) In presenza di riduzioni d'imposta;
 - c) Per modifica del valore venale delle aree fabbricabili.

Art. 18

Versamenti

- 1.** L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè la somma versata rispetti la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
- 2.** I versamenti d'imposta vengono effettuati tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi oppure tramite modello F24 sezione ICI ed altri tributi locali. Il versamento non è dovuto per somme inferiori a €. 5,00 annui.

Art. 19

Accertamenti

- 1.** L'Ufficio Tributi, compatibilmente con la disponibilità di risorse umane e strumentali disponibili, sottopone sistematicamente al controllo tutte le dichiarazioni presentate e tutti i versamenti effettuati.
- 2.** Il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia.
- 3.** Non si fa luogo all'emissione degli avvisi di accertamento, se l'imposta da corrispondere al Comune è inferiore ad €. 10,33. Se predetto importo è superiore ad €. 10,33 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta comprensivo inoltre di interessi e di sanzioni.

Art. 20

Interessi per la riscossione ed i rimborsi

- 1.** Gli interessi per la riscossione e i rimborsi sono computati, in conformità all'art. 13 della Legge 13 maggio 1999 n. 133, nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali. Per le annualità pregresse gli interessi saranno rapportati a quelli fissati, per le stesse annualità, per i tributi erariali.

Art. 21

Attività di controllo

- 1.** Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 22
Rateizzazione

1. Per la rateizzazione si ritiene di applicare quanto previsto dall'art. 24 comma 2 e 3 del D.Lgvo n. 472 del 18.12.1997 e più precisamente l'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. La domanda viene formulata in carta semplice.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. La rateizzazione concedibile, su richiesta dell'interessato, con la modalità prevista al comma 1 s'intende applicabile all'importo complessivo dell'avviso di accertamento emesso.

Art. 23
Compensi incentivanti

Omissis

Art. 24
Rimborsi

- 1.** Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
- 2.** E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
- 3.** Non si fa luogo a rimborso se l'imposta da rimborsare è inferiore a € 10,33.

Art. 25
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

- 1.** E' riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta versata sulle aree successivamente dichiarate inedificabili a condizione che:
 - a. L'inedificabilità risulti da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti) ovvero da vincoli permanenti imposti da leggi nazionali o regionali definitivamente approvate;
 - b. Non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - c. Non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui alla lettera a),

- d. Comunque non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
2. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
 - a. Per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
 - b. Per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.
 3. Sull'importo dell'imposta da rimborsare, determinata ai sensi del comma 2, sono corrisposti gli interessi nella misura legale.
 4. L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1. Il rimborso compete dalla data dell'ultima compravendita dell'area e, comunque, per non più di cinque periodi d'imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

Art. 26
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.